

dobbiamo tendere, quello che dobbiamo considerare come lo stato normale, è che questi sussidi non siano più necessari coll'andare del tempo. Porrò sotto agli occhi della Camera le parole della Commissione. Essa proponeva di lasciare facoltà al Ministero di concedere per decreti reali i sussidi « anche per un termine più breve di cinque anni, onde potere in certi casi dare principio ed avviamento a corsi che si sperasse potere in seguito sussistere senza l'aiuto dell'erario, il che deve sempre essere l'ultimo scopo a cui si dirigono le nostre mire. »

Le nostre mire sono, che i municipi possano al più presto possibile fare da sè. Se quindi si stabilisce un termine, questo ha il vantaggio di ricordare ai municipi che dopo questi cinque anni forse il sussidio sarà loro tolto, o quanto meno ne sarà nuovamente esaminata la convenienza. Se si lascia un termine indefinito, generalmente s'interpreta facilmente come cosa che non ha più termine. E questo sarebbe anche un aggravio alle finanze.

Dunque, tanto per l'una che per l'altra di queste considerazioni, la Commissione mantiene la sua proposta.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone la soppressione della prima parte dell'articolo 5 della Commissione, nel qual caso...

ROSA. Domando la parola.

Farò ancora alcune osservazioni in appoggio della prima parte dell'articolo 5. Fu pensiero della Commissione, nello stabilirla, di consolidare maggiormente queste scuole; poichè il comune che dovrà prendere l'impegno di mantenerle per cinque anni, certamente ci penserà più sopra, dovendo prima calcolare non solo i suoi presenti mezzi finanziari, ma anche quelli che egli possa avere nei seguenti quattro anni, onde sostenere degnamente la scuola ed ottenere così lo scopo che si è prefisso.

Secondo questa proposta, pare che le scuole si stabiliranno in modo più solido, e così si vedrà più chiaramente il bene che possono arrecare; mentre, se i comuni non sono vincolati a tenerle per cinque anni, molti di essi, nel desiderio di fare il saggio di queste scuole, le stabilirebbero forse un po' alla leggera, e poscia, abbandonandone il mantenimento, ne avverrebbe che non si potrebbe ottenere il frutto che se ne spera, per cui facilmente ricadrebbe un po' di discredito sulle scuole medesime. Ed è questo uno dei motivi che hanno indotta la Commissione a stabilire la prima parte dell'articolo 5.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io credo mio debito di insistere ancora una volta sulle osservazioni fatte alla prima parte dell'articolo 5; tanto più che, per quanto mi pare, essa si troverebbe, se non in contraddizione, almeno in poco accordo colle disposizioni già votate di questo stesso progetto, e forse si incontrerebbero poi difficoltà, per non dire impossibilità, di esecuzione relativamente a certi punti di essa.

Nell'articolo 5 si stabilisce che il Governo una volta

che ha determinato un sussidio per una classe, per un corso speciale, dovrà essere vincolato per cinque anni.

ROSA. Salvo il caso in cui convenisse restringere per decreto reale questo tempo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Va bene, ma vuol dire che, quando il Ministero abbia preso questo impegno è garantito a quel dato comune il sussidio per cinque anni. Ora, io vedo che nell'articolo 1 si è dichiarato che « il Governo è autorizzato a concedere nei limiti degli annuali bilanci, ecc.; » dunque coll'articolo 1 si è voluto lasciar libera la facoltà del Parlamento di variare ogni anno questi sussidi: e se accadesse che da una parte il Governo prendesse impegno per dare un sussidio continuativo per cinque anni a parecchi comuni, e che dall'altra venisse diminuita la somma portata in bilancio, come se ne riserva la facoltà il Parlamento, vi sarebbe vera contraddizione col primo articolo, e si metterebbe il Governo nella difficile circostanza di dover contravvenire ad un impegno assunto, ed il comune in condizione di richiamarsi al Governo per un'indennità. Quindi mi pare che queste disposizioni sarebbero per loro natura contraddittorie.

Inoltre al quarto articolo si è dichiarato che il sussidio non debbe concedersi, se il numero degli allievi inseriti per ciascuna sezione del circondario non giunge almeno a 15. Dunque accadrà che, prima di accordare un sussidio in quel primo anno, le classi di quel dato corso speciale avranno il numero di allievi voluto dall'articolo 4, ma nel terzo e nel quarto e forse nel secondo anno questo numero di allievi non si avrà più, e potrebbe anche darsi che qualche municipio, nell'intento di ottenere questo sussidio per il primo anno e per il secondo, si affaticasse onde raccogliere nella prima classe che si aprirebbè questo numero di allievi, sperando sempre che negli anni avvenire il numero si manterrebbe tale od aumenterebbe. Ora, ciò non avvenendo, si dovrebbe ancora prestare il sussidio, mentre questi corsi non sarebbero più nelle circostanze volute dall'articolo 4.

Però l'articolo 4 dichiara che non si deve concedere il sussidio se gli allievi non sono almeno 15 per classe; nell'articolo 5 si dice che una volta concesso il sussidio deve durare per cinque anni. Dunque mi pare che si cadrebbe facilmente in quest'altra contraddizione tra le disposizioni dell'articolo 5 con quelle contenute negli articoli 1 e 4.

CAVOUR G., relatore. La Commissione ha aggiunto nell'articolo 1 le parole: *nei limiti dell'attuale bilancio*, quantunque esse potessero ravvisarsi superflue; essendo già questo determinato dalla legge generale dell'amministrazione pubblica; ma lo ha fatto perchè nell'articolo 9 venne detto che i sussidi saranno concessi sopra un fondo *a calcolo*; e, siccome certe volte i fondi a calcolo s'intendono che possono oltrepassare le somme stabilite, si è detto che ciò indicasse soltanto potersi spendere meno del fondo stanziato; ma non di più.

Io osservo però che la disposizione dell'articolo 1 è